



Si ringrazia il Dott. Alberto Zorzan per la preziosa e costante collaborazione.

Classificazione Decimale Dewey:

657.3 (23.) CONTABILITÀ. RENDICONTI FINANZIARI

FEDERICO BAGGIANI
FEDERICO ORLANDO
GIOVANNI BAGGIANI
GIUSEPPE BEN MESSAOUD
VALENTINA WITRI

LA BUSSOLA FISCALE

DIRITTO COMMERCIALE E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Aggiornato con:

d.lgs. 136/2024 (Correttivo ter)

d.lgs. 192/2024 (Riforma IRPEF-IRES)

l. 35/2025 (Responsabilità Collegio Sindacale)





©

ISBN
979-12-218-2071-3

PRIMA EDIZIONE
ROMA 27 AGOSTO 2025

INDICE

13	<i>Premessa</i> di SERGIO SANTAMBROGIO
15	CAPITOLO I Diritto commerciale
15	1.1. L'IMPRENDITORE
15	1.1.1. <i>L'imprenditore: natura e requisiti giuridici</i>
19	1.1.2. <i>Iscrizione presso il Registro delle Imprese (RI)</i>
21	1.1.3. <i>Tenuta delle scritture contabili</i>
22	1.1.4. <i>Assoggettamento alle norme del codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza</i>
23	1.1.5. <i>Piccolo imprenditore</i>
23	1.1.6. <i>Imprenditore agricolo</i>
25	1.1.7. <i>Impresa familiare</i>
26	1.1.8. <i>Artigiani</i>
27	1.2. LO STATUTO DELLE IMPRESE
27	1.2.1. <i>Obiettivi</i>
28	1.2.2. <i>Principi di fondo</i>
30	1.2.3. <i>Codice etico</i>
31	1.2.4. <i>Tutela in giudizio</i>
32	1.2.5. <i>Riduzione oneri delle imprese</i>
34	1.2.6. <i>Sanzioni</i>
34	1.3. COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE
34	1.3.1. <i>Lavoratore subordinato</i>
35	1.3.1.1. <i>Diritti del dipendente</i>
36	1.3.1.2. <i>Doveri del dipendente</i>

- 37 1.3.2. *Lavoratore autonomo*
- 38 1.3.3. *Institore e procuratore*
- 39 1.3.4. *Commesso*
- 39 1.3.5. *Associato in partecipazione*
- 41 1.4. AZIENDA
- 41 1.4.1. *Trasferimento dell'azienda*
- 42 1.4.2. *Affitto e usufrutto d'azienda*
- 44 1.4.3. *Segni distintivi dell'azienda*
 - 44 1.4.3.1. Ditta
 - 45 1.4.3.2. Marchio
- 46 1.5. DIRITTI D'UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO
- 46 1.5.1. *Diritto d'autore*
- 47 1.5.2. *Brevetti*
 - 48 1.5.2.1. Brevetto per invenzioni industriali
 - 48 1.5.2.2. Brevetto per modelli di utilità e disegni ornamentali
- 48 1.6. CONCORRENZA FRA IMPRENDITORI
- 48 1.6.1. *Limiti alla concorrenza*
 - 49 1.6.1.1. Patto di non concorrenza
 - 49 1.6.1.2. Limiti legali alla concorrenza
- 51 1.7. LE SOCIETÀ
- 51 1.7.1. *Nozioni generali*
 - 51 1.7.1.1. Il sistema legislativo
 - 51 1.7.1.2. Il contratto di società
 - 52 1.7.1.3. I conferimenti
 - 52 1.7.1.4. Il patrimonio sociale e il capitale sociale (nominale)
 - 53 1.7.1.5. L'esercizio in comune di attività economica
 - 53 1.7.1.6. Le società occasionali
 - 54 1.7.1.7. Le società tra professionisti
 - 54 1.7.1.8. Lo scopo della società
 - 55 1.7.1.9. Distinzione tra società e associazioni
 - 56 1.7.1.10. Definizione e classificazione delle società
 - 58 1.7.1.11. Personalità giuridica e autonomia patrimoniale delle società
 - 59 1.7.1.12. La soggettività delle società di persone
 - 60 1.7.1.13. Tipologie di società e autonomia privata
 - 61 1.7.1.14. Patti parasociali
 - 61 1.7.1.15. Contratto di società e organizzazione
- 62 1.7.2. *Le società di persone*
 - 63 1.7.2.1. La società semplice
 - 64 1.7.2.2. La società in nome collettivo
 - 64 1.7.2.3. Società di fatto
 - 65 1.7.2.4. Società occulta
 - 65 1.7.2.5. La società apparente

- 65 1.7.2.6. La partecipazione degli incapaci
- 66 1.7.2.7. Partecipazione di società in società di persone
- 67 1.7.2.8. Invalità delle società
- 67 1.7.2.9. Conferimenti nei contratti di società di persone
- 70 1.7.2.10. Responsabilità per le obbligazioni sociali
- 71 1.7.2.11. Responsabilità della società e dei soci
- 71 1.7.2.12. I creditori personali del socio
- 72 1.7.2.13. Modello legale e modelli statutari
- 72 1.7.2.14. L'amministrazione della società
- 75 1.7.2.15. Il divieto di concorrenza
- 75 1.7.2.16. Le modificazioni dell'atto costitutivo
- 76 1.7.2.17. Metodo collegiale e principio maggioritario
- 76 1.7.2.18. Scioglimento del rapporto del singolo socio e della società
- 76 1.7.2.19. La morte del socio
- 77 1.7.2.20. Il recesso
- 78 1.7.2.21. L'esclusione
- 79 1.7.2.22. La liquidazione
- 81 1.7.2.23. La società in accomandita semplice
- 83 1.7.3. *Le società di capitali*
- 83 1.7.3.1. La società per azioni
- 183 1.7.3.2. La società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
- 188 1.7.3.3. La società a responsabilità limitata

225 CAPITOLO II

Operazioni straordinarie

- 225 2.1. LA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA
 - 225 2.1.1. *Inquadramento generale dell'istituto*
 - 227 2.1.2. *Principi fondamentali*
 - 228 2.1.3. *Aspetti formali della trasformazione*
 - 229 2.1.4. *Trasformazione di società di persone (trasformazione evolutiva)*
 - 233 2.1.5. *Trasformazione di società di capitali in società di persone*
 - 236 2.1.6. *Trasformazione eterogenea*
 - 238 2.1.7. *Trasformazione da società unipersonale a ditta individuale*
 - 239 2.1.8. *Imposte dirette*
 - 248 2.1.9. *Imposte indirette*
 - 249 2.1.10. *Aspetti contabili*
- 258 2.2. LA FUSIONE
 - 258 2.2.1. *Inquadramento dell'istituto e quadro normativo di riferimento*
 - 260 2.2.2. *Il procedimento di fusione: fasi e adempimenti*
 - 262 2.2.3. *Il progetto di fusione: disciplina e contenuto*
 - 265 2.2.4. *La situazione patrimoniale nella fusione*

267	2.2.5.	<i>La relazione dell'organo amministrativo</i>
269	2.2.6.	<i>La relazione degli esperti</i>
272	2.2.7.	<i>Deposito e pubblicazione degli atti</i>
273	2.2.8.	<i>Decisione in ordine alla fusione</i>
275	2.2.9.	<i>Deposito e iscrizione della decisione di fusione</i>
275	2.2.10.	<i>Tutela e opposizione dei creditori sociali e degli obbligazionisti</i>
277	2.2.11.	<i>Atto di fusione</i>
279	2.2.12.	<i>Divieto di assegnazione di azioni o quote</i>
279	2.2.13.	<i>Invalidità della fusione</i>
280	2.2.14.	<i>Imposte dirette</i>
297	2.2.15.	<i>Imposte indirette</i>
298	2.2.16.	<i>Aspetti contabili</i>
307	2.3.	LA SCISSIONE SOCIETARIA
307	2.3.1.	<i>Natura giuridica e caratteristiche generali</i>
308	2.3.2.	<i>Tipologie di scissione</i>
314	2.3.4.	<i>La deliberazione di scissione</i>
316	2.3.5.	<i>Effetti della scissione</i>
317	2.3.6.	<i>Imposte dirette</i>
335	2.3.7.	<i>Imposte indirette</i>
337	2.3.8.	<i>Aspetti contabili</i>
348	2.4.	LA CESSIONE D'AZIENDA
348	2.4.1.	<i>Inquadramento giuridico della cessione d'azienda</i>
350	2.4.2.	<i>Aspetti procedurali e operativi</i>
353	2.4.3.	<i>Effetti della cessione sui rapporti giuridici</i>
358	2.4.4.	<i>Imposte dirette</i>
364	2.4.5.	<i>Imposte indirette</i>
366	2.4.6.	<i>Aspetti contabili</i>
373	2.5.	L'AFFITTO D'AZIENDA
373	2.5.1.	<i>Inquadramento giuridico dell'affitto d'azienda</i>
375	2.5.2.	<i>Elementi essenziali del contratto</i>
378	2.5.3.	<i>Effetti giuridici dell'affitto d'azienda</i>
380	2.5.4.	<i>Aspetti fiscali: imposte dirette ed indirette</i>
384	2.5.5.	<i>Aspetti contabili</i>
389	2.6.	IL CONFERIMENTO D'AZIENDA
389	2.6.1.	<i>Aspetti generali</i>
397	2.6.2.	<i>Fasi del conferimento d'azienda</i>
408	2.6.3.	<i>Conferimento d'azienda nelle società di persone</i>
409	2.6.4.	<i>Il ruolo e le responsabilità dell'esperto nel conferimento d'azienda</i>
411	2.6.5.	<i>Imposte dirette</i>
442	2.6.6.	<i>Imposte indirette</i>
444	2.6.7.	<i>Aspetti contabili</i>
456	2.7.	LA LIQUIDAZIONE D'AZIENDA
456	2.7.1.	<i>Natura e finalità della liquidazione</i>

- 458 2.7.2. *Cause di scioglimento e avvio della liquidazione*
- 460 2.7.3. *Effetti dello scioglimento*
- 462 2.7.4. *Poteri e obblighi degli amministratori nella liquidazione*
- 463 2.7.5. *Nomina e revoca dei liquidatori*
- 466 2.7.6. *Revoca dello stato di liquidazione*
- 468 2.7.7. *Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori*
- 470 2.7.8. *Bilanci in fase di liquidazione*
- 474 2.7.9. *Piano di riparto e chiusura della liquidazione*
- 479 2.7.10. *Imposte dirette*
- 498 2.7.11. *Imposte indirette*

501 CAPITOLO III

Valutazione d'azienda

- 501 3.1. **PROCESSO E PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE D'AZIENDA**
- 503 3.2. **PRINCIPI ITALIANI DI VALUTAZIONE**
 - 503 3.2.1. *Conceptual Framework*
 - 509 3.2.2. *Attività del valutatore*
 - 512 3.2.3. *Principi applicabili a specifiche attività*
 - 517 3.2.4. *Applicazioni particolari*
- 523 3.3. **ALTRE FONTI UTILI PER LE VALUTAZIONI**
 - 524 3.3.1. *Impairment test dell'avviamento in contesti di crisi*
 - 531 3.3.2. *Le informazioni di natura valutativa nei prospetti relativi alle operazioni di IPO, di OPV e di aumento di capitale*
- 534 3.4. **IL METODO PATRIMONIALE**
 - 536 3.4.1. *Il Metodo patrimoniale semplice*
 - 546 3.4.2. *Il Metodo patrimoniale complesso: evoluzione e applicazione*
 - 547 3.4.3. *Metodologie di stima degli intangibles*
- 549 3.5. **IL METODO REDDITUALE**
 - 549 3.5.1. *Introduzione*
 - 551 3.5.2. *La definizione dell'orizzonte temporale*
 - 553 3.5.3. *La stima dei flussi di reddito normali attesi*
 - 553 3.5.4. *Formule del metodo reddituale*
 - 556 3.5.5. *Processi di normalizzazione e integrazione del reddito*
 - 570 3.5.6. *Il metodo reddituale secondo l'approccio asset side*
- 573 3.6. **IL METODO FINANZIARIO**
 - 573 3.6.1. *Introduzione*
 - 577 3.6.2. *Verifica della congruità del periodo temporale di riferimento*
 - 579 3.6.3. *Flussi finanziari nella prospettiva di valutazione*
 - 580 3.6.4. *I differenti approcci: asset side ed equity side*
 - 582 3.6.5. *Il flusso di cassa operativo (FCFO)*
- 588 3.7. **IL METODO DEI MULTIPLI DI BORSA**
 - 588 3.7.1. *Introduzione*

- 589 3.7.2. *I moltiplicatori di borsa*
- 591 3.7.3. *Price to earnings (P/E)*
- 594 3.7.4. *Price to book value (P/BV)*
- 597 3.7.5. *Price to cash earnings (P/CE)*
- 598 3.7.6. *Enterprise value to sales (EV/Sales)*
- 599 3.7.7. *Enterprise value to EBIT (EV/EBIT)*
- 600 3.7.8. *Enterprise value to EBITDA (EV/EBITDA)*

603 CAPITOLO IV

Crisi d'impresa

- 603 4.1. IL CODICE DELLA CRISI ALLA LUCE DEGLI ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI
- 605 4.2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
- 606 4.3. I PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE
- 609 4.4. SOVRAINDEBITAMENTO
- 610 4.5. CONSUMATORE
- 611 4.6. L'IMPREDITORE, L'IMPRESA E I REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE AGLI ISTITUTI
 - 611 4.6.1. *L'imprenditore e i suoi doveri*
 - 612 4.6.2. *I soggetti: tutela degli interessi e doveri delle parti*
 - 613 4.6.3. *I creditori e gli altri destinatari del Codice della Crisi*
 - 614 4.6.4. *La tutela dei lavoratori*
 - 615 4.6.5. *La società e i suoi soci*
 - 617 4.6.7. *I diritti dei soci e dei creditori con riferimento alle operazioni straordinarie*
 - 618 4.6.8. *I diritti di voto dei soci e la distribuzione del valore*
 - 619 4.6.9. *I gruppi di imprese*
- 620 4.7. GLI STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLA CRISI
 - 621 4.7.1. *Aspetti organizzativi e doveri degli organi sociali*
 - 621 4.7.2. *I doveri organizzativi e di vigilanza*
- 623 4.8. STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA
- 623 4.9. PROFESSIONISTA INDIPENDENTE
- 624 4.10. MISURE PROTETTIVE
- 625 4.11. MISURE CAUTELARI
- 625 4.12. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
 - 626 4.12.1. *Accesso alla composizione negoziata della crisi*
 - 628 4.12.2. *Limiti di accesso alla composizione negoziata*
 - 631 4.12.4. *Le trattative con i creditori*
 - 632 4.12.5. *La gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e le autorizzazioni del Tribunale.*
 - 634 4.12.6. *Le misure di protettive e cautelari ex artt. 18 e 19 del Codice*
 - 637 4.12.7. *Gli impatti della composizione negoziata sulle linee di credito e sui rapporti con la vigilanza*
 - 638 4.12.8. *Conclusione della composizione negoziata della crisi d'impresa*

- 640 4.12.9. *L'accordo con l'Agenzia delle Entrate*
- 641 4.12.10. *Misure di incentivazione al ricorso della composizione negoziata*
- 642 4.12.11. *Obblighi di segnalazione*
- 645 4.12.12. *La composizione negoziata della crisi di gruppo*
- 647 4.13. IL RECLAMO
- 649 4.14. LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPRESA: GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE
- 650 4.15. GLI ACCORDI IN ESECUZIONE DI PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO
- 654 4.15.2. *Gli accordi di ristrutturazione agevolati*
- 655 4.15.3. *Gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa*
- 656 4.15.4. *Il procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti*
- 657 4.16. LA CONVENZIONE DI MORATORIA
- 658 4.17. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE
- 659 4.17.1. *Caratteristiche strutturali del PRO*
- 663 4.17.2. *Effetti dell'omologazione del PRO*
- 664 4.18. PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
- 667 4.19. LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
- 673 4.20. IL CONCORDATO MINORE
- 680 4.21. IL CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ
- 685 4.21.1. *Procedimento di apertura del concordato ed effetti della domanda*
- 689 4.21.2. *Apertura del concordato preventivo*
- 691 4.21.3. *Regole di voto, suddivisione in classi e distribuzione del valore*
- 695 4.21.4. *Omologazione ed esecuzione del concordato*
- 697 4.22. GLI STRUMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPRESA
- 698 4.23. IL CONCORDATO LIQUIDATORIO
- 701 4.23.1. *Concordato liquidatorio semplificato*
- 706 4.24. LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- 706 4.24.1. *L'apertura della procedura e la nomina degli organi deputati alla procedura medesima*
- 713 4.24.2. *Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore e i creditori*
- 719 4.24.3. *Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori*
- 725 4.24.4. *Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti*
- 740 4.24.5. *Custodia e amministrazione dei beni in liquidazione giudiziale*
- 743 4.24.6. *Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale*
- 747 4.24.7. *Esercizio dell'impresa del debitore*
- 749 4.24.8. *La liquidazione dell'attivo*
- 752 4.24.9. *La chiusura della procedura*
- 758 4.24.10. *Il concordato nella liquidazione giudiziale*
- 772 4.25. L'ESDEBITAZIONE

- 776 4.26. LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
 - 777 4.26.1. *Soggetti sottoponibili a liquidazione coatta amministrativa*
 - 777 4.26.2. *Presupposti*
 - 778 4.26.3. *Apertura*
 - 779 4.26.4. *Effetti*
 - 779 4.26.5. *Organi*
 - 780 4.26.6. *Formazione dello stato passivo*
 - 780 4.26.7. *Liquidazione e ripartizione dell'attivo*
 - 781 4.26.8. *Chiusura*
 - 781 4.26.9. *Concordato*
- 782 4.27. LA REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA DI GRUPPO
- 785 4.28. PROFILI PROCESSUALI
 - 787 4.28.1. *La competenza e il procedimento*
 - 789 4.28.2. *Le misure cautelari e protettive*

PREMESSA

Il Legislatore, a partire dal termine del secondo conflitto mondiale, ha avviato un processo di modernizzazione dell'intero mondo occidentale, con la pretesa di organizzare la vita sociale e comunitaria degli individui secondo dinamiche normative, volte a definire in maniera sempre più dettagliata ogni aspetto della vita della persona, nella sua sfera privata e pubblica.

Nel corso di tale processo, l'affermarsi di nuove tecnologie ha sia consentito il miglioramento dei processi produttivi, sia permesso di aprire nuovi mercati, producendo una frequente rincorsa del Legislatore alla "nuova realtà" generata da un mercato, spesso molto più avanti rispetto alla normativa presente.

Il tutto spinge ad una sorta di "ansia da semplificazione", che risulta essere disattesa sistematicamente dalla realtà profondamente interconnessa che viviamo e che ci pone di fronte ad una riflessione più corretta, ossia il considerare la complessità come un ambiente da approfondire e studiare così com'è oggi.

Scaturisce da questi concetti, l'idea di cinque studiosi/professionisti, nati e cresciuti in questa tempesta di innovazioni tecnologiche, di scrivere un manuale che sia una "bussola", che possa aiutare i colleghi a districarsi in ambito fiscale, societario e del bilancio: ambiti normativi che sono in continua evoluzione e rivoluzione, nel continuo inseguimento delle novità generate dal progresso tecnologico.

La “chiarezza” è la principale caratteristica di questo manuale, che guida lo studioso/professionista, passo per passo, nei processi che organizzano la vita delle società, dettagliando, con abbondanza di esempi numerici, i passaggi utili per una corretta gestione della relazione tra contribuente e Stato.

Il professionista ha oggi, per tramite di quest’opera, la possibilità di maturare una conoscenza organizzata e coerente di un sistema complesso, così da poter consigliare adeguatamente i propri clienti in merito alle scelte professionali e imprenditoriali da percorrere.

La conoscenza complessa è il cammino necessario per arrivare all’inconoscibile. Altrimenti rimarremo ignoranti della nostra ignoranza.

(Edgar Morin)

SERGIO SANTAMBROGIO

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

CAPITOLO I

DIRITTO COMMERCIALE

I.1. L'imprenditore

I.1.1. L'imprenditore: natura e requisiti giuridici

Nel nostro ordinamento giuridico, la regolamentazione delle attività economiche si fonda sulla figura dell'imprenditore, definito in modo generale dall'articolo 2082 c.c. Questa norma stabilisce che è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Tale definizione consente di identificare i requisiti essenziali per ottenere la qualifica di imprenditore e, di conseguenza, per essere soggetto alle relative normative e obblighi previsti dal Codice civile.

L'imprenditore, indipendentemente dall'oggetto, dalla dimensione o dalla natura dell'attività svolta, è sempre tenuto a rispettare uno specifico Statuto professionale, che comporta diritti e doveri peculiari. In particolare, l'applicazione dello Statuto generale dell'imprenditore implica l'osservanza di disposizioni riguardanti la disciplina dell'azienda (artt. 2555–2562 c.c.), la tutela dei segni distintivi (artt. 2563–2574 c.c.), le norme sulla concorrenza e i consorzi (artt. 2595–2620 c.c.), nonché la regolamentazione del mercato concorrenziale, disciplinata sia dal Codice civile sia dalla legge n. 287/1990.

Il Codice civile distingue tra diverse categorie di imprenditori in base a tre principali criteri:

- oggetto dell'attività: si distingue tra imprenditore agricolo (artt. 2135–2187 c.c.) e imprenditore commerciale (artt. 2188–2221 c.c.), a seconda della natura delle attività esercitate;
- dimensione dell'impresa: si differenziano il piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.), che gode di una disciplina semplificata, e l'imprenditore di dimensioni medio–grandi, soggetto a normative più stringenti;
- natura giuridica del soggetto: l'attività imprenditoriale può essere esercitata sotto forma di impresa individuale, impresa pubblica o impresa organizzata in forma societaria.

Di particolare rilievo è la disciplina riservata all'imprenditore commerciale non rientrante nella categoria del piccolo imprenditore. Questo, oltre allo Statuto generale dell'imprenditore, è soggetto a uno specifico Statuto dell'imprenditore commerciale, che regola aspetti fondamentali quali:

- la pubblicità legale e l'iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2188–2202 c.c.);
- la rappresentanza commerciale (artt. 2203–2213 c.c.);
- la tenuta delle scritture contabili (artt. 2214–2220 c.c.);
- l'assoggettamento a procedure concorsuali (oggi disciplinate dal nuovo Codice della crisi e dell'Insolvenza, anche denominato CCI), tra cui la liquidazione giudiziale, in caso di insolvenza.

L'articolo 2082 c.c. stabilisce i criteri fondamentali che qualificano un soggetto come imprenditore, tra cui: l'esercizio di un'attività orientata alla produzione o allo scambio di beni o servizi; il carattere economico dell'attività, ovvero la finalità di generare ricchezza e valore aggiunto; la professionalità, intesa come continuità e abitudine dell'attività svolta; l'organizzazione dei fattori produttivi, che distingue l'attività imprenditoriale dal lavoro autonomo occasionale.

Dalla lettura dell'articolo 2082 c.c. emerge che l'impresa non è altro che l'attività economica esercitata professionalmente dall'imprenditore.

Affinché un soggetto possa essere considerato imprenditore, non è rilevante la natura specifica dei beni o servizi prodotti, purché l'attività sia finalizzata alla creazione o allo scambio di nuova ricchezza. Pertanto, possono rientrare nell'attività d'impresa anche settori di natura assistenziale, culturale o ricreativa, purché soddisfino il requisito della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Di contro, non si considera attività d'impresa il mero godimento di beni, come ad esempio l'affitto di un immobile senza attività accessoria, poiché non comporta la creazione di valore aggiunto indispensabile per qualificarsi come attività produttiva. Questo principio è cruciale per distinguere l'attività imprenditoriale da altre forme di gestione patrimoniale, che non rientrano nella disciplina dell'impresa.

L'articolo 2082 del Codice civile, inoltre, definisce l'attività dell'imprenditore come un'attività economica.

Tuttavia, la dottrina ha interpretato in modi differenti il concetto di attività economica; da un lato, una parte degli studiosi sostiene che tale espressione è sinonimo di "attività produttiva", ossia un'attività volta alla produzione o allo scambio di beni e servizi; dall'altro lato, un'altra parte della dottrina ritiene che il concetto di economicità si riferisca piuttosto al "metodo economico" di gestione dell'attività imprenditoriale. Secondo questa prospettiva, pertanto, un'attività è economica se viene amministrata in modo tale da coprire almeno i costi sostenuti con i ricavi generati.

Un aspetto distinto dall'economicità dell'attività è la questione dello scopo di lucro, su cui la dottrina presenta opinioni divergenti. Alcuni autori ritengono che lo scopo di lucro sia essenziale e lo interpretano in senso *soggettivo*, cioè come l'intento dell'imprenditore di ottenere un utile, un surplus tra ricavi e costi. Altri autori adottano un'interpretazione *oggettiva*, secondo cui un'attività è lucrativa se è strutturata in modo tale da poter generare un profitto. Infine, una parte della dottrina, insieme alla giurisprudenza maggioritaria, sottolinea che l'art. 2082 c.c. non menziona esplicitamente lo scopo di lucro e lo considera irrilevante: secondo questa interpretazione, è sufficiente che l'imprenditore operi secondo un metodo economico volto alla copertura dei costi. A supporto di questa tesi, si evidenzia l'esistenza di imprese, come le cooperative e le imprese pubbliche, che per legge non perseguono uno scopo di lucro.

Un altro requisito essenziale per l'attività imprenditoriale, ai sensi dell'art. 2082 c.c., è la professionalità. Per professionalità si intende l'abitualità e la non occasionalità dell'attività svolta. Questo non significa che l'imprenditore debba esercitare un'unica attività, che essa debba essere continua o che rappresenti necessariamente la sua occupazione principale. Per esempio, gestire un impianto di risalita operativo solo nei mesi invernali soddisfa il requisito della professionalità, così come lo svolgimento di un'unica operazione economica, purché questa implichi un'attività non occasionale e una minima organizzazione di risorse produttive.

Infine, l'attività imprenditoriale deve essere organizzata. Ciò significa che l'imprenditore deve impiegare un apparato strumentale e coordinare fattori produttivi come lavoro e capitale. A tal riguardo, l'art. 2555 c.c. definisce l'azienda come «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa», mentre gli articoli 2086 e 2094 c.c. attribuiscono all'imprenditore poteri di direzione e gerarchia nei confronti dei lavoratori.

Infine, per acquisire la qualifica di imprenditore, è sufficiente un minimo grado di etero-organizzazione, ovvero la presenza di un'organizzazione produttiva distinta dal solo lavoro personale.

Questo elemento segna la differenza tra imprenditore e lavoratore autonomo, quest'ultimo infatti si limita ad auto-organizzare il proprio lavoro senza impiegare altri fattori produttivi (art. 2222 e ss. c.c.).

La figura dell'imprenditore, inoltre, deve essere distinta da quella del professionista intellettuale, come disciplinato dagli articoli 2229 e ss. c.c., ai sensi del quale è stabilito che:

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

La differenziazione tra imprenditore e lavoratore autonomo, come abbiamo già avuto modo di evidenziare sopra, si fonda su un criterio di natura oggettiva, ossia sulla presenza o meno di un'etero-organizzazione. Questo concetto si riferisce all'esistenza di un'organizzazione produttiva che coinvolga fattori diversi dal solo lavoro personale, come capitale, beni strumentali o risorse umane, rendendo l'attività più complessa e strutturata.

Diversamente, la distinzione tra imprenditore e professionista intellettuale si basa su un'esplicita scelta normativa. Il legislatore ha infatti deciso di sottoporre i professionisti a una disciplina separata rispetto a quella prevista per gli imprenditori, anche nel caso in cui l'attività svolta dal professionista presenti i requisiti dell'attività d'impresa ai sensi dell'articolo 2082 c.c.

Un punto fondamentale è stabilito dall'articolo 2238 c.c., il quale prevede che le disposizioni in materia di impresa si applichino ai professionisti solo se l'esercizio della professione costituisce parte integrante di un'attività organizzata in forma d'impresa. Ciò significa che il professionista, per essere equiparato all'imprenditore, deve svolgere un'attività che vada oltre la semplice prestazione professionale e che presenti di per sé le caratteristiche dell'impresa, quali l'organizzazione di mezzi e risorse o la presenza di un'attività economica stabile e strutturata. Questa distinzione ha importanti implicazioni giuridiche e fiscali, incidendo non solo sulla normativa applicabile, ma anche sugli obblighi contabili e sulle responsabilità del soggetto.

1.1.2. *Iscrizione presso il Registro delle Imprese (RI)*

Il Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio dal d.P.R. 581/1995, comprende albi speciali dedicati agli imprenditori agricoli e ai piccoli imprenditori. Tra i soggetti obbligati all'iscrizione in una sezione speciale del Registro vi sono anche le società semplici, nonostante queste non possano esercitare attività commerciale (art. 7, n. 9, d.P.R. 581/1995).

L'iscrizione avviene generalmente su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 2189 c.c., ma in caso di omissione può essere disposta d'ufficio (art. 2190 c.c.). *È invece sempre obbligatoria per le società*

commerciali, le cooperative e gli enti pubblici che esercitano in misura prevalente un'attività commerciale.

A partire dal 20 agosto 2008, la procedura di iscrizione al Registro delle Imprese deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'invio di una "comunicazione unica" (l. 40/2007; d.m. 2.11.2007). Questo sistema consente di assolvere contestualmente anche agli obblighi di comunicazione verso:

- l'Agenzia delle Entrate;
- gli enti previdenziali (INPS, ecc.);
- gli enti assistenziali (INAIL, ecc.).

L'omissione dell'iscrizione comporta l'inopponibilità ai terzi in buona fede delle informazioni che avrebbero dovuto essere rese pubbliche.

Al contrario, una volta avvenuta la pubblicazione, i terzi non possono eccepire di non essere a conoscenza delle informazioni iscritte, salvo che si tratti di atti compiuti nei 15 giorni successivi all'iscrizione e che dimostrino la loro buona fede come stabilito ai sensi dell'art. 2193 c.c.

Le imprese hanno l'obbligo di presentare al Registro delle Imprese (RI) specifiche comunicazioni entro 30 giorni dal verificarsi di determinati eventi rilevanti.

Tra le principali notizie soggette a pubblicazione vi sono:

- costituzione dell'impresa, da segnalare in conformità all'art. 2196, comma primo del Codice civile;
- modifiche degli elementi qualificanti dell'impresa, come previsto dall'art. 2196, comma secondo, Codice civile;
- apertura di sedi secondarie, la cui iscrizione deve avvenire sia presso il RI della località in cui è stata istituita la nuova sede, sia presso il RI competente per la sede principale, previsto ai sensi dell'art. 2197;
- cessazione dell'attività d'impresa, da comunicare ai sensi dell'art. 2196, comma secondo, Codice civile.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del d.l. 179/2012, le società e le imprese individuali devono obbligatoriamente indicare il